

DELIBERA N. 149/20/CONS

**CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE RICHIESTE DI PROROGA DELLA
DURATA DEI DIRITTI D'USO DI ILIAD ITALIA S.P.A. IN BANDA 900 MHZ
E DI TIM S.P.A. E VODAFONE ITALIA S.P.A. IN BANDA 2100 MHZ E SULLE
CONNESSE CONDIZIONI REGOLAMENTARI**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 aprile 2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato Codice;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 24 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “*Adozione del Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020*”;

VISTE le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, nn. 2002/19/CE (*direttiva accesso*), 2002/20/CE (*direttiva autorizzazioni*), 2002/21/CE (*direttiva quadro*), 2002/22/CE (*direttiva servizio universale*), come modificate dalle direttive nn. 2009/136/CE e 2009/140/CE;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE;

VISTA la delibera n. 541/08/CONS, del 17 settembre 2008, recante “*Procedure e regole per l’assegnazione e l’utilizzo delle bande di frequenza a 900 e 2100 MHz da parte dei sistemi di comunicazione elettronica*”;

VISTO il bando di gara, con il relativo disciplinare, concernente l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze disponibili nella banda 2100 MHz, di cui all’articolo 9 della delibera n. 541/08/CONS;

VISTO il decreto 6 maggio 2009 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze concernente la proroga del termine di validità delle licenze individuali per il servizio di comunicazioni mobili pubblico di terza generazione UMTS delle società H3G S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

VISTA la delibera n. 282/11/CONS, del 18 maggio 2011, recante “*Procedure e regole per l’assegnazione e l’utilizzo delle frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 MHz per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza nell’uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 MHz*”;

VISTA la delibera n. 430/16/CONS, del 30 settembre 2016, recante “*Parere ai sensi dell’articolo 14-ter, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 259/2003 sul trasferimento dei diritti d’uso delle frequenze delle società H3G S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.P.A. nell’ambito dell’operazione di concentrazione comunitaria M.7758*”;

VISTA la decisione n. 2009/766/CE della Commissione europea, del 16 ottobre 2009, relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità, come modificata dalla decisione n. 2011/251/UE, del 18 aprile 2011;

VISTA la decisione di esecuzione n. 2012/688/UE della Commissione europea, del 5 novembre 2012, relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 1920 -1980 MHz e 2110-2170 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell’Unione, corrispondenti alle porzioni FDD della banda 2100 MHz;

VISTO il Rapporto CEPT 52 del 5 marzo 2015, nella versione aggiornata il 4 marzo 2016, in risposta al Mandato della Commissione “*To undertake studies on the harmonised technical conditions for the 1900-1920 MHz and 2010-2025 MHz frequency bands (“Unpaired terrestrial 2 GHz bands”) in the EU*”, relativo alle porzioni TDD della banda 2100 MHz;

VISTO il Rapporto della CEPT ECC 298 dell’8 marzo 2019 “*Analysis of the suitability and update of the regulatory technical conditions for 5G MFCN and AAS operation in the 1920-1980 MHz and 2110-2170 MHz band*”;

VISTA la decisione CEPT ECC DEC(06)01 nella versione modificata l’8 marzo 2019 “*Harmonised utilisation of the bands 1920-1980 MHz and 2110-2170 MHz for mobile/fixed communications networks (MFCN) including terrestrial IMT*”;

VISTO il Rapporto CEPT 72 del 5 luglio 2019 “*Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate “to review the harmonised technical conditions for certain EU-harmonised frequency bands and to develop least restrictive harmonised technical conditions suitable for next-generation (5G) terrestrial wireless*

systems” - Report A: Review of technical conditions in the paired terrestrial 2 GHz and the 2.6 GHz frequency bands, and the usage feasibility of the 900 MHz and 1800 MHz frequency bands”;

VISTA la decisione della Commissione approvata dal comitato tecnico l’11 marzo 2020, in corso di adozione, *“Implementing Decision on amending Decision 2012/688/EU as regards an update of relevant technical conditions applicable to the frequency bands 1920-1980 MHz and 2110-2170 MHz”;*

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 ottobre 2018, recante il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF) tra 0 e 3.000 GHz;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;*

VISTA la delibera n. 296/17/CONS del 17 luglio 2017 recante *“Parere, ai sensi dell’art. 25, comma 6, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sulla proroga dei diritti d’uso delle frequenze in banda 900 e 1800 MHz, secondo quanto previsto dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232”;*

VISTI i risultati interinali delle attività del *Tavolo Tecnico Refarming*, operante presso il Ministero dello sviluppo economico (MISE), concernenti l’analisi dell’andamento dell’impiego delle tecnologie 2G, 3G e 4G sulle reti radiomobili nazionali;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l’art. 103, comma 1;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire l’uso efficiente dello spettro radio, di favorire lo sviluppo dei servizi a banda larga e ultra-larga nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, nonché di tenere adeguatamente conto delle possibili diverse condizioni di mercato per le varie tecnologie 3G/UMTS, 4G/LTE-LTE *Advanced* e in futuro 5G, in termini di concorrenza e di offerta dei servizi, nonché dei potenziali benefici effetti sulla clientela dei servizi di comunicazione elettronica;

CONSIDERATO che l’art. 25, comma 6, del Codice, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 40 del 2 aprile 2007 e dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, prevede che *“Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate,*

nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruità del piano viene valutata d'intesa dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25, comma 6, del Codice, la società Iliad Italia ha presentato al MISE istanza di proroga dei propri diritti d'uso delle frequenze in banda 900 MHz, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25, comma 6, del Codice, anche le società TIM e Vodafone Italia hanno presentato al MISE istanza di proroga dei propri diritti d'uso delle frequenze in banda 2100 MHz, le cui scadenze sono parimenti fissate al 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO che il MISE, con nota acquisita al protocollo Agcom del 28 gennaio 2020, ha richiesto, ai sensi dell'art. 25, comma 6, del Codice, l'intesa dell'Autorità sulla concessione della proroga dei diritti d'uso delle frequenze di cui alle suddette istanze, sottolineando, altresì, l'esigenza di provvedere anche alla quantificazione dei contributi per i diritti d'uso in banda 2100 MHz rilasciati ad altri operatori che sono già stati oggetto di proroga;

CONSIDERATO che le istanze delle predette società contengono il previsto piano tecnico finanziario, la cui congruità, ai sensi della citata previsione di legge, deve essere valutata d'intesa dal Ministero e dall'Autorità, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie ed all'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori;

CONSIDERATO che l'Autorità, in data 7 febbraio 2020, ha richiesto a Iliad Italia, TIM e Vodafone Italia informazioni integrative relative al proprio piano tecnico finanziario, che sono state acquisite agli atti del procedimento con note pervenute in data 26 febbraio 2020 da parte di Iliad Italia ed in data 28 febbraio 2020 da parte di TIM e Vodafone Italia, con una successiva integrazione da parte di TIM in data 2 aprile 2020;

CONSIDERATA la necessità di garantire l'uso effettivo ed efficiente delle frequenze in questione e la promozione degli investimenti e della concorrenza effettiva, nella valutazione della congruità del piano tecnico-finanziario, che il MISE e l'Autorità sono tenuti ad effettuare per ciascuna istanza ai fini della concessione della proroga;

CONSIDERATA l'esigenza di definire sia per la banda 900 MHz che per la banda 2100 MHz alcune misure tecniche e regolamentari che dovranno formare il quadro di riferimento indispensabile per la concessione della suddetta proroga, in virtù del mutato contesto di impiego delle frequenze in questione, sia in termini di recenti sviluppi tecnologici che rispetto alla precedente proroga delle frequenze nella stessa banda, e particolarmente delle prospettive future, inclusa la quantificazione dei contributi applicabili al periodo di proroga;

CONSIDERATO che l'art. 29, comma 1, del Codice, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, prevede che *“Quando debba valutare l'opportunità di limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le radiofrequenze oppure di prolungare la durata dei diritti d'uso esistenti a condizioni diverse da quelle specificate in tali diritti, l'Autorità, tra l'altro: a) tiene adeguatamente conto dell'esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e la sostenibilità degli investimenti rispetto alle esigenze del mercato, anche in applicazione del principio di effettivo ed efficiente utilizzo dello spettro radio di cui agli articoli 14, comma 1, e 27, comma 6; b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori anche attraverso le associazioni, l'opportunità di esprimere la loro posizione, conformemente all'articolo 11; [...]”*;

CONSIDERATO che nel procedimento sono stati sinora acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio;

RITENUTO pertanto necessario, ai fini delle valutazioni dell'Autorità, procedere, secondo quanto previsto all'art. 29, comma 1, del Codice, a una consultazione pubblica, consentendo a tutte le parti interessate di presentare le proprie osservazioni in merito al tema in esame, in accordo al principio di trasparenza, ai sensi dell'art. 11 del Codice;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. È avviata, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice, una consultazione pubblica sulle richieste di proroga della durata dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 MHz di Iliad Italia S.p.A. e in banda 2100 MHz di TIM S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. e sulle connesse condizioni regolamentari, applicabili nella banda 2100 MHz anche agli altri operatori cui i diritti d'uso delle frequenze siano già stati prorogati.

2. Le modalità di partecipazione ed il testo contenente gli elementi di interesse dell’Autorità sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito *web* dell’Autorità. Ai fini del computo dei termini si tiene conto di quanto previsto dall’art. 103, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 7 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Nicola Sansalone